

Parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

“Reattivi di laboratorio”

Approvato nella seduta del 2 e 3 ottobre 2020

E' stato segnalato a questa Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici che in alcune circostanze è stata contestata a chimici professionisti, titolari di laboratorio di analisi, la presunta violazione di norme relative alla gestione di rifiuti nel caso della presenza nel laboratorio stesso o nei locali di servizio, di contenitori di reagenti chimici riportanti una data di validità (“scadenza”) anteriore a quella corrente.

Su tale circostanza è stato richiesto al Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici di esprimere il proprio orientamento.

Premesso che il Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici dei Chimici non ritiene di dover entrare nel merito del singolo caso concreto, appare, tuttavia opportuno procedere ad individuare uniformi linee guida di buona pratica (linee di comportamento) per la generalità dei casi astratti che possono presentarsi.

La gestione dei prodotti e reagenti chimici in laboratorio è compito che spetta al Chimico, che sotto la sua responsabilità, e con l'eventuale ausilio di personale qualificato, si organizza munendosi di una procedura ad hoc (rispondente alle indicazioni per l'uso e, a titolo di esempio non esaustivo & esempio, alla norma tecnica UNI EN CEI ISO/IEC 17025/2018 o in aderenza ad un sistema di gestione di qualità interno ISO 9001).

In tali procedure verranno indicate le modalità per la corretta gestione dei prodotti chimici (reattivi, solventi, ecc.), recante anche l'iter da seguire per la determinazione e l'indicazione del periodo di validità (ove non predisposto dal fornitore), per la riqualificazione e rideterminazione del periodo di validità e per le modalità di smaltimento dopo scadenza non soggetta a riqualificazione nei termini di legge.

Si deve intendere per data di scadenza del prodotto e/o del reagente chimico da laboratorio come il termine temporale ultimo entro il quale è possibile far valere una rivalsa nei confronti del fornitore, sempreché questo sia stato mantenuto in confezione integra e nel rispetto delle modalità di conservazione indicate dal produttore medesimo.

La data di validità di prodotti e reagenti di laboratorio è propriamente riferita, sulla base dell'esperienza del chimico o delle prescrizioni dei metodi di analisi, a quanto preparato in laboratorio, attraverso operazioni routinarie quali opportuna diluizione e/o miscelazione da parte del Chimico.

Tale indicazione, unitamente all'identificazione del contenuto e il “titolo”, viene indicata sul flacone insieme ad ogni elemento utile per il corretto utilizzo, ivi compresa la data di preparazione.

Deve essere sottolineato che sia nel caso di indicazione di “data di scadenza” che nel caso di indicazione di “data di validità” di una preparazione, spetta al Chimico la verifica del mantenimento delle caratteristiche chimiche del prodotto e del reagente ai fini di un suo corretto utilizzo nelle analisi chimiche e della sua conservazione.

Così come spetta a suo insindacabile giudizio professionale la valutazione dell'opportunità di riqualificare una preparazione dopo la data di validità (ad esempio rideterminandone il “titolo”) e, quindi apporre una



nuova data di validità, ovvero considerare la preparazione scaduta ed avviarla a recupero, riutilizzo o smaltimento secondo legge.

Al riguardo si ribadisce il vincolo derivante dalle norme comunitarie volto alla limitazione della produzione di rifiuti, particolarmente rilevante nel campo dei prodotti chimici.

Le operazioni di riqualificazione dovranno essere registrate in apposita documentazione atta a comprovare l'effettiva esecuzione degli atti professionali adeguati allo scopo (facenti parte delle RegISTRAZIONI tecniche, quali quelle richieste dalla norma tecnica UNI EN CEI ISO/IEC 17025/2018, cfr. punto 6.4.13 e 7.5 o da quelle prestabilite nell'ambito delle procedure di qualità di un sistema di gestione ISO 9001 del laboratorio).

In nessun caso può essere richiamata, neppure con intenti analogici, la normativa vigente per altri comparti, quali gli alimenti, che è affatto diversa anche con riferimento ai destinatari dell'informazione che sono in tal caso i comuni cittadini, privi delle informazioni specifiche che invece sono patrimonio del chimico professionista.

L'adozione di procedure volte a limitare lo smaltimento di prodotti chimici con il correlato rischio ambientale è deontologicamente vincolante per gli iscritti negli Albi dei Chimici e dei Fisici, nell'ambito del rispetto del vigente codice deontologico. Nelle superiori considerazioni è il parere del Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici dei Chimici.

Il Presidente
dott. chim. Nausicaa Orlandi